

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2065-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770,
recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di
riscaldamento

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il ritardo nell'approvazione e nell'attuazione del Piano energetico nazionale appare difficilmente colmabile per l'Italia rispetto ad una più solerte e convinta azione di altri paesi europei, pur meno vulnerabili perchè meno esposti all'approvvigionamento energetico estero, quasi esclusivamente basato sugli idrocarburi.

È ben vero che la quantità fisica di importazioni petrolifere si è assestata su quantitativi inferiori a quelli del passato, ma ciò è dovuto al timido inizio di una diversificazione, al drastico restringersi dei consumi industriali per una crisi parzialmente irreversibile, agli aumentati prezzi di acquisto ancorati al corso della valuta americana ed a qualche risparmio dovuto a più oculato utilizzo dei combustibili.

I minori consumi industriali aumentano la incidenza del settore riscaldamento civile sul bilancio energetico totale nazionale, concentrando i riscaldamenti nel settore degli idrocarburi, e raggiungendo con gli stessi 25 MTEP (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), pari ad oltre il 18 per cento del consumo energetico nazionale complessivo ed a quasi un terzo dei consumi di idrocarburi.

La presenza degli idrocarburi nel settore riscaldamento raggiunge il 98 per cento del totale, sommando il 67 per cento del petrolio ed il 30 per cento del gas naturale.

L'importanza dei consumi per riscaldamento generalizzato di abitazioni è confermato dall'indagine 1979 condotta dal Consiglio nazionale delle ricerche. Da essa risulta che il 97 per cento delle abitazioni italiane è dotato di riscaldamento così ripartibile:

- 36,4 per cento impianti centralizzati;
- 20 per cento impianti autonomi;
- 32,7 per cento stufe elettriche o a combustibile;
- 8,6 per cento caminetti;
- 2,3 per cento altri tipi.

Non si hanno motivi per ritenere che negli anni successivi si siano verificate notevoli variazioni neppure nel settore dell'impiego di energia elettrica il cui consumo raggiunge un miliardo di KWh (equivalenti a 250 mila TEP).

Da queste considerazioni risulta l'importanza di assicurare il rifornimento e di incentivare ogni risparmio con il miglior uso dell'energia.

La legislazione italiana è già intervenuta con la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante « norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici » e con il decreto ministeriale applicativo 10 marzo 1977 recante la « determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica ».

Con tali strumenti sono stati resi obbligatori accorgimenti costruttivi di isolamento per i nuovi edifici, è stato suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche caratterizzate da gradi-giorno inferiori a 600, 900, 1.400, 2.100, 3.000 ed oltre 3.000, è stata approntata una tabella di 103 comuni con relativa quota sul livello del mare, durata convenzionale del periodo di riscaldamento da un minimo di 105 ad un massimo di 240 giorni, gradi-giorno da un minimo di 320 ad un massimo di 3.990.

Nell'estate del 1979, in occasione del cosiddetto secondo *shock* petrolifero, il Governo ha provveduto, con un decreto-legge più volte ripetuto, ai mezzi di straordinario approvvigionamento del gasolio sul mercato internazionale, vista la carenza del prodotto a causa del divario di prezzo, parzialmente regolato soltanto nel marzo 1980.

Con lo stesso provvedimento divenuto legge 16 maggio 1980, n. 178, è stato disciplinato l'uso degli impianti di riscaldamento per la stagione 15 ottobre 1979-15 aprile 1980.

Tale disciplina è stata confermata per la stagione 1980-81 con il decreto-legge 31 gen-

naio 1981, n. 12, convertito nella legge 1° aprile 1981, n. 105, e per la stagione 1981-82 con la legge 22 dicembre 1981, n. 775.

Nel gennaio 1981, il Governo ha anche proposto (atto Senato n. 1253) una disciplina permanente degli impianti di riscaldamento, ma essa non è stata adottata, pur essendo stata trattata ampiamente nella 10ª Commissione permanente del Senato, avendo il Governo annunciato un nuovo provvedimento.

Si è reso così necessario provvedere con urgenza per la stagione 1982-83, nella quale possono presentarsi difficoltà di approvvigionamento, mentre si prevede di varare una normativa permanente prima della prossima stagione invernale 1983-84.

Il Governo ha presentato, per la conversione in legge, il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770 (atto Senato n. 2065) che proroga le disposizioni applicate con le tre leggi citate nelle tre stagioni precedenti, ed il disegno di legge (atto Senato n. 2054) che propone una disciplina permanente, non differente da quella del decreto-legge e quindi da quelle in vigore nelle tre stagioni 1979-80, 1980-81 e 1981-82.

Sembra opportuno, anche in questa sede, richiamare il contenuto del disegno di legge n. 2054, che — come si è detto — sostanzialmente coincide con quello del presente decreto-legge, e dei decreti relativi ai tre inverni precedenti.

All'articolo 1 si delimita il campo di applicazione riferito ad edifici o a parti di edifici classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, comprendendo praticamente tutti i riscaldamenti civili eccettuati quelli di ricovero minori e anziani, gli ospedali, le rappresentanze diplomatiche estere in edifici autonomi. Giova rammentare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 citato è il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici.

L'articolo 2 conferma la suddivisione in sei zone climatiche A, B, C, D, E, F del territorio nazionale, già fatta dal citato decreto ministeriale 10 marzo 1977 attuativo della stessa legge 30 aprile 1976, n. 373, con

gradi-giorno inferiori a 600, 900, 1.400, 2.100, 3.000 e oltre 3.000, indicando le modalità di classificazione dei comuni non compresi nella tabella recante la classifica dei 103 comuni tipo allegata al disegno di legge e già compilata per il decreto ministeriale 10 marzo 1979.

All'articolo 3 si fissano periodi ed orari di attivazione graduati per le sei zone tra il 15 ottobre ed il 15 aprile e tra le sei e le quattordici ore giornaliere, eccezion fatta per la zona F in cui non si prescrive alcuna limitazione.

L'articolo 4 è di contenuto essenzialmente tecnico e riguarda i pannelli radianti; la possibilità di attivazioni orarie diverse dagli impianti dotati di termoregolazione di tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, di quelli soggetti alla deroga applicativa e di quelli adibiti a produzione combinata di elettricità e calore, nonché di quelli alimentati con gas combustibile distribuiti da reti.

Particolare importanza riveste l'articolo 5 che, attenuando la rigidità della tabella e prevedendo casi di eccezionalità climatica, consente alle giunte regionali di concedere deroghe stagionali su proposta dei sindaci interessati e sentito il Prefetto, sia per il calendario che per l'orario di attivazione.

Lo stesso sindaco può proporre alla giunta comunale una delibera immediatamente esecutiva per una deroga di durata quindicinale.

L'articolo 6 fissa le modalità del diritto-dovere dei sindaci al controllo delle disposizioni della legge, della pubblicità della stessa, alla proposta di sanzioni amministrative per i trasgressori.

Le sanzioni sono applicate dal Prefetto ed i proventi sono devoluti al comune, anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

La normativa proposta, così illustrata e che è disposta anche dal decreto-legge n. 770 per la stagione 1982-83, ha una realistica base tecnica, mentre le possibilità di deroga assicurano l'eliminazione di disagi non previsti.

La validità della normativa è generalmente riconosciuta, sia per la sua portata psi-

cologica di richiamo al risparmio, sia per l'incentivo al controllo degli impianti di combustione per avere il miglior rendimento, sia per l'accertato risparmio di prodotti petroliferi nelle stagioni in cui la normativa è stata già applicata ed è stata fatta una verifica di consuntivo globale a livello nazionale.

È ben vero che il più concreto stimolo al risparmio risulta essere l'avvenuto aumento dei prezzi, ma è certo che esso non basta da solo, senza un controllo ed un uso oculato degli impianti.

Nella stagione 1980-81, nella quale non si è verificata carenza di rifornimenti né per il gasolio (73 per cento del totale) né per l'olio combustibile (21 per cento del totale) l'AGIP ha stimato un risparmio di 1,5 milioni di tonnellate, pari al 13 per cento in meno della stagione precedente.

Tale riduzione di consumi è attribuita per 500.000 tonnellate alla clemenza della sta-

gione che aveva anche causato rilevanti cali di consumo nell'industria turistica, condizionata dalla scarsità di neve in tutto l'arco alpino, ma è pure rapportata ad una stagione precedente in cui si sono verificate disagievoli carenze di approvvigionamento e quindi risparmi forzati.

Una normativa permanente per gli impianti di riscaldamento si rende necessaria per le ragioni suesposte e la 10^a Commissione permanente si ripromette una sollecita ripresa dell'argomento.

Stante la necessità di opportuni approfondimenti, la stessa Commissione ha deciso — a maggioranza — di raccomandare l'approvazione del disegno di legge n. 2065 di conversione del decreto legge n. 770 del 21 ottobre 1982 che proroga, per la stagione 1982-83, la normativa già in vigore per le stagioni precedenti con tutte le modalità illustrate.

VETTORI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

3 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

4 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

Decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 23 ottobre 1982.

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, in attesa di una più organica disciplina della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

È prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 nonché nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA